



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRESIDENZA**

MB/corr-pres

N. di Prot. ....2508.....

Roma, 24 FEB. 2014

Risposta a nota del ..... N. ....All. N.....<sup>1</sup>.....

---

**OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Roma.**

Al Magnifico Rettore dell'Università "La Sapienza"  
Prof. Luigi Frati  
Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 ROMA

Illustre Professore,

Le trasmetto la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2014.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale

Mario Bresciano



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**CONVENZIONE QUADRO**  
*di formazione ed orientamento per la Scuola di specializzazione di  
Professioni Legali*

**TRA**

La "Sapienza"- Università di Roma, in persona del Magnifico Rettore, prof. Luigi Frati, e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della predetta Università, in seguito denominata La Scuola, in persona del Direttore prof. Andrea Di Porto;

**E**

Il Tribunale di Roma (ufficio giudiziario "ospitante") nella persona del suo Presidente dott. Mario Bresciano.

**PREMESSO CHE**

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

In particolare:

- a) espresso interesse della Scuola è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) espresso interesse dell'Ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.



Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue

### **ART.1 – Tipologie di tirocinio**

Il Tribunale di Roma accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, iscritti alla Scuola, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento professionale appartenenti alle categorie di tirocinio di seguito esposte:

- a) tirocini previsti e regolati dall'art 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98;
- b) tirocini previsti e regolati dall'art 37, comma 4, L 6 luglio 2011, n. 98;
- c) tirocini integrativi per gli iscritti al secondo anno della Scuola.

### **ART. 2 – Durata del tirocinio**

Il tirocinio avrà la durata di:

- a) 18 mesi nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 della presente convenzione;
- b) un anno nel caso di cui alla lettera b) equivalente a 500 ore di attività;
- c) quattro mesi nel caso di cui alla lett.c).

I termini decorrono dal provvedimento di assegnazione del tirocinante all'Ufficio.

### **ART. 3 – Requisiti e modalità di ammissione**

Il Tribunale, bandito il concorso per i soggetti di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, ed esaurita la procedura di reclutamento prevista, comunica alla Scuola la eventuale disponibilità di posti vacanti per lo svolgimento dei tirocini di cui alla lett. b).

Il Tribunale si riserva la facoltà di rifiutare l'attività di formazione, per gravi motivi oggettivi o connessi alla condotta serbata dai partecipanti, anche dopo l'inizio dell'attività formativa.

A



#### **ART. 4 – Valutazione preventiva per i benefici ex. art 73 del D.L. 69/2013**

Con riferimento alla tipologia di tirocini di cui alla lettera a) del precedente art. 1, ed in particolare allo scopo della valutazione delle domande per la sostituzione del periodo di un anno di frequenza dei corsi della Scuola, l'Ufficio Ospitante invierà, prima dell'inizio dei corsi del secondo anno della Scuola, una relazione provvisoria contenente i risultati relativi all'andamento positivo del tirocinio, ferma restando ogni eventuale ulteriore valutazione da parte della Scuola in caso di successivo esito negativo del tirocinio.

#### **ART. 5 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio**

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificati nell'Allegato "Progetto Formativo e di Orientamento" che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nel predetto Allegato sono quindi indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Sarà comunque possibile per il Tribunale stabilire in dettaglio le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio in uno dei propri settori.

#### **ART. 6 - Assicurazione**

L'Università garantisce che i tirocinanti di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1 della presente convenzione usufruiscono di un'assicurazione che copre tutti i rischi per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio giudiziario Ospitante da ogni responsabilità.

Tale copertura assicurativa, per il tirocinio di cui alla lett. a) dell'art. 1 della presente convenzione, ha effetto per tutta la durata della Scuola, dunque, sino al conseguimento del titolo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.



#### **ART. 7 - Trasmissione della copia della convenzione**

L' Università si impegna a trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### **ART. 8 - Referenti del tirocinio**

L' Università indica quale proprio referente dei tirocini con il Tribunale di Roma il prof. Andrea Di Porto, direttore della Scuola.

Il Tribunale indica quale proprio referente dei tirocini con la Scuola il dott. Giovanni De Petra.

#### **ART. 9 - Obblighi del tirocinante**

La Scuola si obbliga ad informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante circa gli impegni elencati nell'Allegato di cui al precedente art. 5, e in particolare si evidenzia che il tirocinante deve:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l' Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;
- sottoscrivere la dichiarazione con la quale afferma di aver compreso e di accettare il metodo di prevalutazione dell'attività del primo anno di tirocinio al fine di usufruire dei benefici ex art 73 del D.L. 69/2013, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

#### **ART. 10 - Interruzione unilaterale del tirocinio**

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ospitante e dal tirocinante, mediante comunicazione scritta diretta anche alla Scuola.



### ART. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni.

### ART. 12 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

### ART. 13 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive disposizioni attuative).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 31 gennaio 2014

"Sapienza" - Università di Roma  
Il Rettore

Scuola di Specializzazione  
per le Professioni Legali  
Il Direttore

Tribunale di Roma  
Il Presidente